

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 dicembre 2010 (OR. en)

16039/10

Fascicolo interistituzionale: 2010/0284 (NLE)

PECHE 276

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2011 e

il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di

determinate specie di acque profonde

16039/10 KPE/gma
DG B III IT

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

del

che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, occorre stabilire le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- Spetta al Consiglio adottare misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, incluse, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

16039/10 KPE/gma 2 DG B III IT

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare di quelli del Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e dei Consigli consultivi regionali interessati.
- (5) È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori¹ e i principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione dovrebbe usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.
- (6) I più recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)² e del CSTEP³ indicano che gran parte degli stock di acque profonde sono sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre le possibilità di pesca per tali stock fino a quando l'evoluzione della loro entità mostri un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di non autorizzare la pesca diretta del pesce specchio atlantico.

16039/10 KPE/gma 3
DG B III IT

Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

Relazione del comitato consultivo del CIEM sugli stock migratori ampiamente distribuiti, libro 9, giugno 2010.

Relazioni scientifiche e tecniche del CCR, revisione del parere scientifico per il 2011, luglio 2010.

- **(7)** Le principali specie commerciali degli squali di profondità sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca diretta di tali specie. Fino a quando l'entità delle catture accessorie inevitabili sia stata stabilita mediante progetti di selettività e altre misure tecniche, le catture accessorie non dovrebbero essere sbarcate.
- (8) Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, come elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde¹ sono decise ogni due anni. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e per la pesca principale di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall'esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per detti stock sono pertanto fissate in un altro regolamento annuale in materia.
- A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce (9) condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti², è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (10)Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca siano aperte il 1° gennaio 2011.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

16039/10

KPE/gma

DG B III IT

¹ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il periodo 2011 e 2012, le possibilità di pesca annuali delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'UE e in alcune acque non dell'UE in cui sono richiesti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "nave UE", una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro e immatricolata nell'Unione;
 - b) "acque UE", le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
 - c) "totale ammissibile di catture" (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

- d) "contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- e) "acque internazionali", le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.
- 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni zonali:
 - a) le zone CIEM sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione)¹;
 - b) le zone COPACE sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)².

Articolo 3 TAC e ripartizioni

I TAC per le specie di acque profonde catturate da navi dell'UE nelle acque dell'UE e in alcune acque non dell'UE e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato.

16039/10 KPE/gma 6
DG B III IT

¹ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

Articolo 4

Disposizioni speciali in materia di ripartizioni

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato non pregiudica:

- a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹ e dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie²;
- gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE)
 n. 847/96;
- d) i quantitativi detratti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 5

Relazione con il regolamento (CE) n. 847/96

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96, tutti i contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

16039/10 KPE/gma 7
DG B III

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

² GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

I pesci appartenenti a stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca sono conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Consiglio Il presidente

16039/10 KPE/gma 8
DG B III IT

ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

PARTE 1

DEFINIZIONE DI SPECIE E GRUPPI DI SPECIE

1. Nell'elenco che figura nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all'inizio dell'elenco. Di seguito è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	Aphanopus carbo
Berici	Beryx spp.
Granatiere	Coryphaenoides rupestris
Pesce specchio atlantico	Hoplostethus atlanticus
Molva azzurra	Molva dypterygia
Occhialone	Pagellus bogaraveo
Musdee	Phycis spp.

2. Ai fini del presente regolamento, per "squali di profondità" si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie:

Nome comune	Nome scientifico
Gattucci oceanici n.d.a.	Apristurus spp.
Squalo serpente	Chlamydoselachus anguineus
Sagrì	Centrophorus granulosus
Sagrì atlantico	Centrophorus squamosus
Squalo portoghese	Centroscymnus coelolepis
Squalo musolungo	Centroscymnus crepidater
Pescecane nero	Centroscyllium fabricii
Squalo becco d'uccello	Deania calcea
Zigrino	Dalatias licha
Pesce diavolo maggiore	Etmopterus princeps
Sagrì nero	Etmopterus spinax
Boccanera	Galeus melastomus
Gattuccio islandese	Galeus murinus
Squalo capopiatto	Hexanchus griseus
Pesce porco atlantico	Oxynotus paradoxus
Cagnolo atlantico	Scymnodon ringens
Squalo di Groenlandia	Somniosus microcephalus

PARTE 2

POSSIBILITÀ DI PESCA ANNUALI DELLE NAVI UE

NELLE ZONE IN CUI VIGONO TAC PER SPECIE

E PER ZONA (IN TONNELLATE PESO VIVO)

Specie:	Squali di profondità	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)
Anno	2011 (1)	2012	
Germania	0	0	
Estonia	0	0	
Irlanda	0	0	
Spagna	0	0	
Francia	0	0	
Lituania	0	0	
Polonia	0	0	
Portogallo	0	0	
Regno Unito	0	0	
UE	0	0	
TAC	0	0	
Per riferimento: co Germania Estonia Irlanda Spagna Francia Lituania Polonia Portogallo Regno Unito	sorie sono consentite fino al 3% dei contingenti 2009 20 1 55 93 339 1 1 127 187	ontingenti 2009:	

Specie:	Squali di profondità	2	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona
Anno	2011 (1)	2012		X (DWS/10-)
Portogallo	0	0		
UE	0	0		
TAC	0	0		
(1) Le catture acces	sorie sono consentite fino al 3% dei d	contingenti 200	9:	

Per riferimento: contingente 2009 Portogallo 10

Specie:	Squali di profondità e <i>Deania</i> e <i>Deania profundorum</i>	a hystricosa	Zona:	Acque internazionali della zona XI (DWS/12-)
Anno	2011 (1)	2012		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Regno Unito	0	0		
UE	0	0		
TAC	0	0		
(1) Le catture access	orie sono consentite fino al 3% dei co	ontingenti 20	09:	

Per riferimento: contingenti 2009 Irlanda 1

Spagna 17 Francia 6 Regno Unito 1

Specie:	Pesce sciabola nero		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone
	Aphanopus carbo			I, II, III e IV (BSF/1234-)
Anno	2011	2012		
Germania	4	3		
Francia	4	3		
Regno Unito	4	3		
UE	12	9		
TAC	12	9		
Specie:	Pesce sciabola nero		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone
	Aphanopus carbo			V, VI, VII e XII (BSF/56712-)
Anno	2011	2012		
Germania	27	25		
Estonia	13	12		
Irlanda	67	62		
Spagna	134	124		

1 743

81

1

1

6

124

2 179

TAC 2 356 2 179

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

1 884

88

1

1

7

134

2 356

Francia

Lettonia

Lituania

Polonia

Altri⁽¹⁾

UE

Regno Unito

Specie:	Pesce sciabola nero		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone
	Aphanopus carbo			VIII, IX e X (BSF/8910-)
Anno	2011	2012		
Spagna	11	11		
Francia	26	26		
Portogallo	3 311	3 311		
UE	3 348	3 348		
TAC	3 348	3 348		
Specie:	Pesce sciabola nero		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona
	Aphanopus carbo			COPACE 34.1.2. (BSF/C3412-)
Anno	2011	2012		
Portogallo	4 071	3 867		
UE	4 071	3 867		
TAC	4 071	3 867		

Specie:	Berici		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone
	Beryx spp.			III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)
Anno	2011	2012	•	
Irlanda	10	10		
Spagna	74	74		
Francia	20	20		
Portogallo	214	214		
Regno Unito	328	328		
UE	328	328		
TAC	309	309		
Specie:	Granatiere		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone
	Coryphaenoides rupestris			I, II e IV (RNG/124-)
Anno	2011	2012	1	
Danimarca	2	1		
Germania	2	1		
Francia	9	10		

1

13

13

2

15

15

Regno Unito

UE

TAC

Specie:	Granatiere		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona
	Coryphaenoides rupestris			III (RNG/03-) ⁽¹⁾
Anno	2011	2012		
Danimarca	804	804		
Germania	5	5		
Svezia	41	41		
UE	850	850		
TAC	850	850		

Non è esercitata pesca diretta di granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l'UE e la Norvegia.

Specie:	Granatiere		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone
	Coryphaenoides rupestris			Vb, VI, VII (RNG/5B67)
Anno	2011 (1)	2012 (1)		
Germania	5	5		
Estonia	43	38		
Irlanda	190	165		
Spagna	48	41		
Francia	2 409	2 096		
Lettonia				
Lituania	55	48		
Polonia	28	25		
Regno Unito	141	123		
Altri ⁽²⁾	5	5		
UE	2 924	2 546		
TAC	2 924	2 546		

Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV può essere pescato un massimo dell'8% di ogni contingente.

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone
	Coryphaenoides rupestris			VIII, IX, X, XII, e XIV (RNG/8X-14-)
Anno	2011 (1)	2012 (1)		
Germania	30	26		
Irlanda	6	6		
Spagna	3 286	2 857		
Francia	151	132		
Lettonia	53	46		
Lituania	6	6		
Polonia	1 028	894		
Regno Unito	13	12		
UE	4 573	3 979		
TAC	4 573	3 979		

Nelle acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII può essere pescato un massimo dell'8% di ogni contingente.

Specie:	Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona VI (ORY/06-)
Anno	2011	2012		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Regno Unito	0	0		
UE	0	0		
TAC	0	0		

Specie:	Pesce specchio atlantico		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona
	Hoplostethus atlanticus			VII (ORY/07-)
Anno	2011	2012		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Regno Unito	0	0		
Altri	0	0		
UE	0	0		
TAC	0	0		
Specie:	Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zon I, II, III, IV, V, IX, X, XII e XIV
Anno	2011	2012		(ORY/1CX14C)
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Portogallo	0	0		
Regno Unito	0	0		
UE	0	0		
TAC	0	0		

Specie:	Molva azzurra		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone	
	Molva dypterygia			II e IV (BLI/24-)	
Anno	2011	2012	1		
Danimarca	4	4			
Germania	4	4			
Irlanda	4	4			
Francia	25	25			
Regno Unito	15	15			
Altri ⁽¹⁾	4	4			
UE	56	56			
TAC	56	56			

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra		na: Acque UE e acque internazionali della zona
	Molva dypterygia		III (BLI/03-)
Anno	2011	2012	
Danimarca	4	3	
Germania	2	2	
Svezia	4	3	
UE	10	8	
TAC	10	8	

Specie:	Occhialone	nialone		Acque UE e acque internazionali delle zone
	Pagellus bogaraveo			VI, VII e VIII (SBR/678-)
Anno	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾		
Irlanda	6	6		
Spagna	172	172		
Francia	9	9		
Regno Unito	22	22		
Altri ⁽²⁾	6	6		
UE	215	215		
TAC	215	215		
(1)			_	

Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15% del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Occhialone		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona
	Pagellus bogaraveo			IX (SBR/09-)
Anno	2011(1)(2)	2012(1)(2)		
Spagna	614	614		
Portogallo	166	166		
UE	780	780		
TAC	780	780		

Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15% del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).

Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII può essere pescato un massimo dell'8% di ogni contingente.

Specie:			Acque UE e acque internazionali della zona	
	Pagellus bogaraveo			X (SBR/10-)
Anno	2011	2012		
Spagna	10	10		
Portogallo	1 116	1 116		
Regno Unito	10	10		
UE	1 136	1 136		
TAC	1 136	1 136		
Specie:	Musdee		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone
	Phycis spp.			I, II, III e IV (GFB/1234-)
Anno	2011	2012		
Germania	9	9		
Francia	9	9		
Regno Unito	13	13		
UE	31	31		
TAC	31	31		

Specie:	Musdee		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone	
	Phycis spp.	Phycis spp.		V e VI (GFB/567-)	
Anno	2011 (1)	2012 (1)			
Germania	10	10			
Irlanda	260	260			
Spagna	588	588			
Francia	356	356			
Regno Unito	814	814			
UE	2 028	2 028			
TAC	2 028	2 028			

Nelle acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX può essere pescato un massimo dell'8% di ogni contingente.

Specie:	Musdee	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone	
	Phycis spp.			VIII e IX (GFB/89-)
Anno	2011 (1)	2012 (1)		
Spagna	242	242		
Francia	15	15		
Portogallo	10	10		
UE	267	267		
TAC	267	267		

Nelle acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII può essere pescato un massimo dell'8% di ogni contingente.

Specie:	Musdee		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone
	Phycis spp.			X e XII (GFB/1012-)
Anno	2011	2012		
Francia	9	9		
Portogallo	36	36		
Regno Unito	9	9		
UE	54	54		
TAC	54	54		